

In linea generale e di principio, deve certamente darsi atto che, in materia di trattamento previdenziale, gli **enti previdenziali privatizzati** (e quindi anche la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE), nell'esercizio della propria **autonomia**, sono abilitati a derogare od abrogare disposizioni di **legge** in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la **previsione tassativa** dei **tipi di provvedimento** che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del "pro rata"), e purché **non** si realizzi la lesione di **diritti quesiti** o di **legittime aspettative** o dell'**affidamento** nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.

Tanto è stato reiteratamente affermato dalla SUPREMA CORTE, potendosi in particolare richiamare, con specifico riferimento alla CASSA FORENSE, le sentenze della SEZIONE LAVORO N° 24202 del 16 NOVEMBRE 2009 e N° 12209 del 6 GIUGNO 2011.

In tali pronunzie, invero, sono state richiamate la legge-delega 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4, e la conseguente legge delegata (D. Lgs. 30 giugno **1994, n. 509**), in base alle quali, in ragione della mutata veste giuridica e della permanente natura pubblica dell'attività, è stata realizzata una sostanziale **"delegificazione"**, affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.

Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, inoltre, gli atti

di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali sicché, coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge - e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art. 1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative.

Rileva, altresì, la disposizione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, in base alla quale gli stessi enti risultano abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".

Ne risultano, quindi, contestualmente definiti i tipi di provvedimento, sicché la ricongiungibilità del provvedimento in concreto adottato ad uno dei tipi previsti - che sembrano costituire un numerus clausus - concorre, quindi, con il rispetto del principio del pro rata, ad integrare i limiti imposti all'autonomia - contestualmente riconosciuta - agli enti previdenziali privatizzati.

E' stato infine rimarcato che ulteriori vincoli derivano dalla necessaria tutela dei diritti quesiti (con la precisazione che essa presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo),

nonché delle **legittime aspettative** e/o dell'**affidamento** nella **certezza del diritto e nella sicurezza giuridica** (che sembrano costituzionalmente garantiti **in prossimità della loro maturazione**).

Tuttavia, se ciò è vero in linea generale, nel caso concreto **non** può ritenersi che il REGOLAMENTO invocato dalla reclamante abbia in effetti **abrogato le norme di legge** rilevanti nella vicenda in esame, come sopra interpretate anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, sulla base del necessario sindacato giurisdizionale su tali atti, emergono perplessità in ordine al fatto che una tale disciplina, ove intesa nei termini dedotti dalla CASSA, possa ritenersi **rispettosa dei limiti** che, per come sopra specificato, la normativa di "**delegificazione**" è comunque tenuta a osservare.

In particolare, bisognerebbe **verificare se** il suddetto REGOLAMENTO, nella misura in cui si riferisce a tutte le annualità contributive pregresse, abbia rispettato "**il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate**"; appare inoltre **dubbio** che si tratti di un provvedimento che si limiti a individuare un mero "**criterio di determinazione del trattamento pensionistico**" (poiché interverrebbe sul **diritto** stesso alla **maturazione** della pensione); risulta inoltre problematico ritenere che, con specifico riferimento alla posizione soggettiva dell'odierno reclamato, non abbia intaccato quanto meno le sue **legittime aspettative** e/o il suo **affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica** (costituzionalmente garantiti **in prossimità della loro maturazione**, nella specie avvenuta il **1° giugno**

2012, quindi pochissimi mesi dopo l'emanazione delle ultime modifiche del REGOLAMENTO, deliberate dal COMITATO DEI DELEGATI nella seduta del 23 settembre 2011 e approvato con DELIBERA MINISTERIALE del 27 dicembre 2011).

Ma in ogni caso, anche a voler pretermettere siffatte osservazioni, deve decisamente rilevarsi che il "REGOLAMENTO" invocato riguarda, ex professo ed in via esclusiva, **solo** i "contributi per i quali sia intervenuta prescrizione", tant'è che l'**art. 1** (rubricato, appunto, "EFFETTI DELLA INTERVENUTA PRESCRIZIONE DI CONTRIBUTI") dispone espressamente che: "1. Sono considerati **inefficaci** ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione. 2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma precedente, sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art. 22 della legge 576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia disciplinato dal presente REGOLAMENTO.".